

STATUTO

TALITHA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROVILLARI CS VIA
MONTEVECCHIO LOC VIGNE SN

Numero REA: CS - 252055

Codice fiscale: 03698890781

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 112/2017.	
	Articolo 7) La società, per la prima volta, determina di affidare il controllo	
	interno della società ad un sindaco unico, che durerà in carica per tre	
	esercizi, compreso quello in corso, per l'emolumento annuale di euro	
	1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e nomina sindaco la Dott.ssa	
	MINASI Paola Maria Lidia , in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Articolo 8) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico	
	della società ammonta ad euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero).	
	Articolo 9) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti	
	nelle seguenti norme di funzionamento:	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"TALITHA Società a Responsabilità limitata - Impresa Sociale"	
	Titolo I	
	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	
	Articolo 1	
	1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa	
	sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata " TALITHA	
	Società a Responsabilità limitata - Impresa Sociale " è regolata dal	
	presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove	
	compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117.	
	1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque	
	forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.	
	Articolo 2	
	2.1. La Società ha sede in Castrovillari (CS).	

	2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è	
	quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli	
	amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società,	
	è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di	
	indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.	
	Articolo 3	
	3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
	(duemilacent).	
	Articolo 4	
	4.1. La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di	
	interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti	
	e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli	
	altri soggetti interessati alla sua attività.	
	La Società svolge un'azione concreta fondata sui principi della condivisione	
	e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e	
	sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel pieno	
	rispetto della dimensione umana, promuovendone il protagonismo e la	
	piena partecipazione alla vita sociale e civile.	
	La Società rifiuta la logica dei servizi privati, avulsi dal contesto del	
	territorio, e l'ottica puramente assistenziale e riparatoria, esprimendo al	
	contrario, un impegno proattivo di partecipazione allo sviluppo di una rete	
	integrata e diversificata di servizi, che assumono i problemi nella loro	
	complessità e globalità, di superamento del bisogno stesso attraverso una	
	seria e qualificata strategia di prevenzione, capacitazione e supporto allo	

	sviluppo delle potenzialità autentiche degli individui.	
	La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alla lettera l)	
	dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto le attività di	
	accoglienza di tipo familiare, assistenza e rieducazione di donne, giovani e	
	minori che si trovano in situazione di grave marginalità sociale,	
	promuovendo la partecipazione dei singoli alla vita di gruppo, relazionale	
	e di lavoro, con particolare attenzione ai bisogni individuali.	
	La Società intende svolgere, inoltre, l'attività produttiva agricola e/o	
	zootecnica rispettando i principi guida dell'agricoltura sostenibile, così	
	come definita dai Regolamenti Europei in vigore dal 1° gennaio 2009 e	
	successive modifiche, e quelli dell'agricoltura sociale che promuovono	
	l'integrazione tra fattori produttivi e fattori umani, restituendo felicità o un	
	senso proprio all'esistenza degli individui, in particolare quelli più fragili e	
	svantaggiati.	
	Al fine di accrescere sempre più la qualità dei servizi rivolti a persone con	
	difficoltà, la società si propone di promuovere sotto ogni forma lo sviluppo	
	culturale, turistico, sociale e naturalistico in chiave sostenibile e	
	responsabile, favorendo percorsi di Turismo Sociale.	
	A titolo di esemplificazione e senza che ciò possa costituire limitazione o	
	esclusione, la Società, intende perseguire l'interesse generale della	
	Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale attraverso la	
	gestione di servizi di accoglienza ed educativi quali:	
	- promozione, organizzazione e gestione di centri diurni e residenziali di	
	accoglienza e socializzazione per donne, giovani e minori in difficoltà;	
	- promozione, sensibilizzazione e animazione della comunità locale al fine	

	di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza di	
	persone in stato di bisogno;	
	- promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- realizzazione di interventi su propria iniziativa purché rispondenti ai	
	presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi del presente statuto;	
	- realizzazione di percorsi di autonomia, accompagnamento e sostegno di	
	persone in difficoltà, attraverso forme di organizzazione tempo libero	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita;	
	- organizzazione e gestione, sia direttamente sia in collaborazione con altri	
	enti, di iniziative socio-culturali, ludico-educative, turistiche, ricreative	
	rivolte a individui che vivono situazioni di difficoltà e fragilità;	
	- promozione di ogni altra iniziativa tesa a far crescere la cultura	
	dell'accoglienza nel rispetto delle finalità sociali;	
	- attuazione di percorsi di volontariato e aggiornamento degli operatori a	
	vari livelli;	
	- formazione professionale di soggetti svantaggiati al fine di favorire il loro	
	inserimento lavorativo.	
	La Società onde perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione e all'integrazione delle persone in difficoltà, si propone di	
	svolgere le seguenti attività:	
	- cedere beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento	
	di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte	
	in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	

	- realizzare progetti di agricoltura sociale al fine di creare occasioni di	
	integrazione a fini terapeutici, educativi e formativi, tra le persone e la	
	natura, creando anche opportunità lavorative nel campo dell'ortocoltura e	
	dell'allevamento (fattorie sociali);	
	- progettare fattorie didattiche con l'obiettivo di valorizzare il rapporto	
	uomo-natura attraverso il contatto con gli animali e con la terra;	
	- acquistare o assumere in affitto terreni agricoli allo scopo di condurli e	
	convertirli alla produzione biologica;	
	- realizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione,	
	la commercializzazione dei prodotti agricoli che rispettino i principi guida	
	dell'agricoltura sostenibile;	
	- implementare impianti di conservazione, trasformazione e	
	confezionamento allo scopo di immettere i prodotti nei circuiti di mercato;	
	- realizzare punti vendita aziendali in termini di spaccio aziendale,	
	riducendo la distanza tra produzione e consumatori, favorendo filiere	
	produttive corte;	
	- realizzare azioni di sensibilizzazione, incontri, convegni, seminari,	
	iniziative degustative e visite aziendali, allo scopo di promuovere il	
	consumo di prodotti biologici buoni e giusti e la salvaguardia del territorio;	
	- realizzare iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di	
	nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo alle persone con	
	fragili, emarginate e svantaggiate.	
	La Società intende operare nell'ambito del turismo sociale e sostenibile	
	attraverso:	
	- la promozione del turismo ecologico, sostenibile ed esperienziale, a favore	

	in particolare di disabili, minori a rischio, anziani, individui fragili;	
	- il miglioramento dell'accessibilità, da parte di soggetti svantaggiati e fasce	
	di popolazione emarginate, al patrimonio naturalistico,	
	storico-monumentale, artistico e archeologico;	
	- la realizzazione di attività di promozione turistica del territorio mediante	
	l'organizzazione, la promozione e la gestione di pacchetti di turismo sociale;	
	- promozione, organizzazione e gestione di case vacanza destinate al	
	turismo sociale e all'ospitalità di persone e famiglie che vivono situazioni di	
	disagio;	
	- partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di	
	progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà	
	internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;	
	- consulenza legale, assistenza qualificata a tutela dei diritti fondamentali,	
	delle pari opportunità e della non discriminazione.	
	La Società potrà inoltre:	
	- istituire corsi di formazione e orientamento sui temi dell'accoglienza, del	
	turismo e dell'agricoltura sociali, in collaborazione con enti vari ed	
	associazioni nazionali ed estere;	
	- promuovere e realizzare iniziative culturali, incontri tematici, conferenze,	
	cicli di proiezioni cinematografiche, eventi al fine di contribuire ad	
	accrescere il grado di integrazione sociale e culturale, l'affermazione del	
	diritto alle pari opportunità, la riduzione del digital divide di secondo	
	livello e del grado di dispersione scolastica;	
	- realizzare ricerche, studi e pubblicazioni sulle disuguaglianze sociali.	
	Per lo svolgimento della propria attività, la società può dotarsi di tutte le	

	attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie	
	ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento	
	dello scopo sociale. Può stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare	
	altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono	
	favorire il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali.	
	Può accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti	
	pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per	
	l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti. La	
	società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o	
	necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel	
	rispetto della vigente normativa.	
	Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e	
	principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o	
	scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare le finalità di	
	interesse generale come sopra richiamate.	
	La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da	
	quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La	
	Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra	
	istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112.	
	La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale.	
	Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta	
	per cento dei ricavi complessivi della Società.	

	È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente,	
	l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.	
	Articolo 5	
	Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società può beneficiare di	
	tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le	
	imprese che operano nel settore in oggetto.	
	Titolo II	
	Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro	
	nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori	
	Articolo 6	
	6.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento	
	di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo	
	suscettibile di valutazione economica.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi	
	conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle	
	partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci, salvo per l'ipotesi	
	dell'art. 2482 ter del codice civile, la facoltà di prevedere espressamente	
	nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche	
	mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai	
	soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma	
	dell'art. 2473 c.c..	
	I soci potranno decidere altresì di prevedere in sede di aumento che le	
	partecipazioni dei soci non siano determinate in misura proporzionale al	
	conferimento.	

	Articolo 7	
	7.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo	
	oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle	
	normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità	
	di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano	
	sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda	
	espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso,	
	nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	7.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in	
	qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in	
	considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un	
	eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure	
	in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato	
	ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione	
	degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della	
	procedura concorsuale a carico della Società , deve essere restituito.	
	Articolo 8	
	8.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione	
	posseduta.	
	8.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del	
	rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere	
	dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società.	
	Articolo 9	
	9.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto	
	previsto al successivo art. 10.	

	Articolo 10	
	10.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento	
	economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi	
	collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la	
	differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere	
	superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua	
	lorda.	
	10.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti	
	retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli	
	stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui	
	al precedente comma.	
	10.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del	
	numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le	
	prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non	
	concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli	
	oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.lg.s. 3 luglio 2017 n. 112.	
	L'organo amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del	
	riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I	
	volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito	
	Registro agli atti della Società medesima.	
	10.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della	

	Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono	
	coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale	
	da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di	
	coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti,	
	anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di	
	loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di	
	esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società.	
	Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio	
	sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	10.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari	
	dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e	
	senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione	
	delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le	
	condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di	
	partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere	
	trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un	
	rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività	
	dell'impresa sociale.	
	Titolo III	
	Ammissione ed esclusione del socio	
	Articolo 11	
	11.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un	
	nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.	
	11.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non	

	potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche	
	indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati	
	per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non	
	motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività	
	svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo	
	della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano	
	l'immagine della Società.	
	11.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di	
	esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà	
	riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata	
	dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112.	
	Titolo IV	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Articolo 12	
	12.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge	
	e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	12.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore	
	legale dei conti;	
	d) le modificazioni dello Statuto;	

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione	
	dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;	
	h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai	
	soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti	
	previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24,	
	punto 24.2, del presente Statuto;	
	i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112.	
	Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per	
	cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui	
	all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale,	
	specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo	
	delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il	
	finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o	
	di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione	
	della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il	
	finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di	
	loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui	
	redditi dell'impresa sociale erogante.	
	11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione	

	assembleare.	
	Articolo 13	
	13.1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual	
	volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta	
	all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale).	
	13.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,	
	spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda	
	convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima convocazione.	
	13.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e	
	siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo	
	amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	13.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa	
	disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.	
	Articolo 14	
	14.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o	
	impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea	
	elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è	
	necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.	

	14.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione	
	della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e	
	regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale.	
	Articolo 15	
	15.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati	
	fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui	
	all'articolo 14.2	
	b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti	
	all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o	
	audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti	
	possono affluire.	
	15.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi	
	contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si	
	intende tenuta.	
	15.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio	
	collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni,	
	il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti	

	presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati.	
	Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle	
	proprie funzioni.	
	Articolo 16	
	16.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di	
	voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i	
	soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente	
	art. 10.5	
	16.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea	
	possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta	
	da conservare fra i documenti della Società.	
	Articolo 17	
	17.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla	
	propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei	
	conferimenti non può votare.	
	17.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale	
	e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	17.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci	
	intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	17.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di	
	mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente	
	dell'assemblea. È escluso il voto segreto.	
	17.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	17.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da	
	un Notaio.	
	Titolo V	
	Amministrazione - Rappresentanza	
	Articolo 18	
	18.1. Organo amministrativo	
	La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un	
	amministratore unico, o da un consiglio di amministrazione, il cui numero	
	può variare da tre a sette, sempre in numero dispari.	
	18.2 La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo	
	amministrativo e il numero degli amministratori;	
	Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è stato eletto dall'assemblea.	
	18.3 Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di	
	società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro	
	e di amministrazioni pubbliche.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per	
	il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza	
	di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e	
	sono rieleggibili.	
	18.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori	
	scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	18.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità,	

	professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne	
	penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che	
	prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti	
	e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo	
	spirito dell'impresa sociale.	
	Articolo 19	
	19.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri	
	provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente punto 18.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata	
	dall'organo di controllo. L'amministratore così nominato resta in carica fino	
	alla successiva assemblea.	
	19.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli	
	amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si	
	ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti	
	meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del	
	nuovo organo amministrativo.	
	19.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del	
	termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	19.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di	
	amministrazione, l'organo di controllo deve convocare d'urgenza	
	l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in	
	assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.	
	19.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con	

	delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un	
	segretario, anche estraneo al consiglio stesso.	
	19.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando	
	questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due	
	amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno.	
	19.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e	
	nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante	
	lettera raccomandata, telegramma, fax o PEC; nei casi di urgenza il termine	
	può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza,	
	escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il	
	consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di	
	convocazione delle proprie adunanze.	
	19.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse	
	modalità ai sindaci effettivi.	
	19.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal	
	presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo	
	dall'amministratore presente più anziano di età.	
	19.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi	
	presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	19.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare	

	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare	
	i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	19.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per	
	audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati	
	fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia	
	consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al	
	precedente comma 19.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e	
	al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	
	riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla	
	votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere,	
	ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della	
	Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente	
	dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi	
	contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera	
	tenuta.	
	19.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	19.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con	
	deliberazione collegiale.	
	Articolo 20	

	20.1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e	
	straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o	
	per il presente Statuto – sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.	
	20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé	
	spettanti ad uno o più dei suoi membri.	
	20.3. L'Amministratore Unico, il presidente del consiglio di	
	amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti	
	dei terzi ed in giudizio.	
	20.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati	
	delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti	
	dei poteri attribuiti.	
	20.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei	
	dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.	
	20.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la	
	partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo	
	Titolo VI	
	Organo di controllo e revisore legale dei conti	
	Articolo 21	
	21.1. La società deve nominare uno o più sindaci. Nel caso di nomina di più	
	sindaci si forma il collegio sindacale.	
	Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, nominati nel rispetto	
	e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.	
	Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.	
	L'assemblea che procede alla nomina del sindaco unico o del collegio	
	sindacale ne fissa il compenso e procede alla nomina del presidente del	

	collegio sindacale.	
	21.2. Il sindaco unico o il collegio sindacale svolge i compiti di cui all'art.	
	2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli	
	altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per	
	azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione	
	del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	21.3 I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	21.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione	
	e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche	
	con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle	
	operazioni o su determinati affari.	
	21.5. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti	
	tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica	
	tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La	
	cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo	
	di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.	
	Articolo 22	
	22.1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale	
	dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato	
	dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del sindaco unico o del	

	Collegio Sindacale, e la durata.	
	22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.	
	Titolo VII	
	Esercizi sociali - Utili	
	Articolo 23	
	23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere	
	il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare	
	presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il	
	bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale	
	del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini	
	dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla	
	formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di	
	esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.	
	23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti	
	all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al	
	precedente art. 13.	
	Articolo 24	
	24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento	

	degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3,	
	del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari,	
	di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in	
	favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano	
	fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla	
	promozione di specifici progetti di utilità sociale.	
	24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli	
	utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15,	
	comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia	
	Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16	
	del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	24.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente	
	articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto.	
	Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche	

	sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle	
	responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le	
	medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote,	
	a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la	
	distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli	
	di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi	
	amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per	
	l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni	
	liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro	
	affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro	
	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto	
	dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112;	

	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni	
	specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto	
	limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
	24.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto	
	24.2. del presente articolo.	
	Titolo VIII	
	Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione -	
	Cessione di azienda	
	Articolo 25	
	25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le	
	modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in	
	base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli	
	stessi.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che	
	risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai	
	soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di cui all'art. 25.2, è devoluto ad altri enti del Terzo	
	settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16	
	del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12	
	comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da	
	realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di	

	destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei	
	soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione	
	notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle	
	politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti,	
	allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al	
	D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della	
	devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda,	
	inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel	
	cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del	
	patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il	
	perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.	
	L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del	
	lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta	
	giorni dalla ricezione della notificazione.	
	Titolo IX	
	Norme Finali – Rinvio	
	Articolo 26	
	25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le	
	disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si	
	applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle	
	presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.	
	Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia	
	fiducia mediante l'uso di strumenti informatici e completato a mano da me	
	Notaio su cinque fogli per diciotto pagine fin qui e quindi ne ho dato	

29 di 29